

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO



# BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

**FASCICOLO RELATIVO AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO: I SERVIZI DI INVESTIMENTO, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE ORDINI E SERVIZI ACCESSORI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTO, CONTO CORRENTE E SERVIZI BANCARI CONNESSI.**

## INDICE DEI DOCUMENTI

	Da pag.	A pag.
Conferma proposta di contratto.....	2	5
Documento informativo sull'intermediario e sui servizi prestati.....	6	19
Documento sulla classificazione della clientela.....	20	21
Norme Contrattuali.....	22	34
Documento sulla politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse.....	35	36
Documento di descrizione degli incentivi – sintesi.....	37	38
Documento sulla strategia adottata per l'esecuzione degli ordini.....	39	41

Il seguente documento è composto da n. 42 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 42 escluso la presente.

**Al fine di pervenire ad una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, ed ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti dei relativi contratti, il Cliente è tenuto a prendere attenta visione del presente fascicolo e delle informazioni in esso contenute.**



**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

NORME

Abbiamo ricevuto la Vs. **PROPOSTA DI CONTRATTO** avente ad oggetto **I SERVIZI DI INVESTIMENTO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO, ESECUZIONE ORDINI**, ed i servizi accessori di **CUSTODIA/AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTO, CONTO CORRENTE E SERVIZI BANCARI CONNESSI**, così concepita:

Spett.le BANCA POPOLARE DEL CASSINATE  
Sede Legale: Cassino – Piazza Diaz 14

Con la presente io/noi sottoscritto/i (di seguito denominato/i “CLIENTE”, anche nel caso di pluralità di soggetti) con riferimento alle intese intercorse ed a seguito dell’informativa precontrattuale che mi/ci avete fornito, titolare/i del dossier titoli n. \_\_\_\_\_ presso la dipendenza di \_\_\_\_\_ con regolamento su \_\_\_\_\_

Intestatari:

Intestatari:

Recapito corrispondenti:

**Comunicazioni - Elezione di domicilio**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del c.c., ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**, della BANCA al CLIENTE dovrà essere
  - inviata: alla residenza dell’INTESTATARIO sopra indicata.
  - allo specifico indirizzo sopra indicato per il recapito della corrispondenza, che **NON** potrà essere quello di alcun **PROMOTORE FINANZIARIO** di cui la BANCA o altro soggetto incaricato del collocamento si avvale.
2. Ove non diversamente previsto nel presente **CONTRATTO** le comunicazioni e le notifiche alla BANCA dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata presso la sede della medesima.

**premesso che**

- il CLIENTE ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere il **CONTRATTO** per poter usufruire dei **SERVIZI** offerti dalla BANCA;
- il CLIENTE ha preso atto che la fruizione e l’effettiva prestazione dei **SERVIZI**, sarà regolata dalle norme di seguito specificate;
- il CLIENTE, attraverso la compilazione, anche in forma parziale, dell’apposito allegato al **CONTRATTO**, ha ritenuto di fornire alla BANCA le informazioni dalla stessa richieste relativamente alla esperienza ed alla conoscenza del medesimo CLIENTE in materia di investimenti finanziari, essendo stato avvertito dalla BANCA dell’importanza delle informazioni richieste per curare al meglio i suoi interessi, con l’impegno, da parte dello stesso, di comunicare alla BANCA eventuali variazioni delle informazioni alla stessa comunicate; in alternativa il CLIENTE, sempre sull’apposito allegato al **CONTRATTO**, può manifestare il rifiuto di fornire alla BANCA le informazioni suddette;
- il CLIENTE ha ricevuto, letto e compreso, l’informativa sulla privacy, l’informativa sulla classificazione della clientela e le informazioni generali sulla Banca, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela e sugli strumenti finanziari trattati;
- il CLIENTE ha preso atto che i **SERVIZI** e, comunque, le attività di cui al **CONTRATTO**, ed in particolare quelle riferite al servizio di collocamento, negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la BANCA, nell’esecuzione dell’incarico, non promette, né può far garantire a terzi il risultato utile dell’attività svolta;
- sono stati assolti dal soggetto incaricato del collocamento (dipendente, promotore finanziario, altri soggetti) gli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti previsti dalla **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**;
- il CLIENTE dichiara di aver letto ed accettato il “Prospetto delle spese e commissioni” applicate dalla BANCA per la tipologia di servizio scelto; - il CLIENTE che compie operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, derivati e warrant, dichiara di aver letto ed accettato la “Comunicazione dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant.”
- verranno aperti, qualora non risultino già in essere alla data di conclusione del presente **CONTRATTO**, presso la BANCA, un **CONTO CORRENTE** ed un **CONTO DEPOSITO TITOLI**, strumentali alle operazioni oggetto del presente **CONTRATTO**;
- tali conti fungono da rapporto di provvista delle attività e delle operazioni di cui al presente accordo e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del **CONTRATTO** per la soddisfazione di ogni e qualsiasi importo riveniente dalla suddetta operatività;

**Tutto ciò premesso,**

vi conferisco/conferiamo l’incarico di svolgere, secondo quanto previsto nelle “Norme generali”, i seguenti **SERVIZI**:

- A. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari ed esecuzione di ordini per conto dei clienti;**
- B. ricezione e trasmissione di ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari, nonché mediazione;**
- C. collocamento di prodotti finanziari;**
- D. custodia e amministrazione di strumenti finanziari (conferiti o acquistati nell’ambito dei SERVIZI di cui sopra)**
- E. conto corrente.**

A fronte di specifica richiesta del CLIENTE può essere attivato il seguente servizio: Concessione di finanziamenti al CLIENTE al fine di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la BANCA.

Il servizio di concessione di finanziamenti potrà essere prestato dalla BANCA solo previa valutazione da parte della stessa.

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

**MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI - SERVIZIO DI EXECUTION ONLY**

Con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto del cliente, il CLIENTE chiede che tali servizi siano prestati, qualora riferiti a strumenti finanziari non complessi, come definiti dalla Normativa di Riferimento, in modalità di mera esecuzione, disciplinati nella sezione B delle Norme Contrattuali che disciplinano i Servizi di investimento. In tal caso il CLIENTE dichiara di essere informato che la BANCA non sarà tenuta a valutare l'appropriatezza delle operazioni disposte dal CLIENTE.

Firma 1° intestatario \_\_\_\_\_ Firma 2° Intestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Intestatario \_\_\_\_\_ Firma 4° Intestatario \_\_\_\_\_

**STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Il CLIENTE chiede di avvalersi del Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio su strumenti finanziari derivati di cui alla sezione C delle Norme contrattuali.

Ai sensi dell'art. C. 6 delle Norme contrattuali, la BANCA comunicherà al CLIENTE eventuali perdite effettive o potenziali relative all'operatività in STRUMENTI FINANZIARI derivati pari o superiori al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_per cento) del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia

Firma 1° intestatario \_\_\_\_\_ Firma 2° Intestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Intestatario \_\_\_\_\_ Firma 4° Intestatario \_\_\_\_\_

**REGIME FISCALE:****SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA**

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 e successive modificazioni, il CLIENTE non esercente attività d'impresa, con riferimento alla cessione di partecipazioni non qualificate e degli altri strumenti finanziari di cui alle lett. da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. n. 91/786, può dichiarare di voler applicare al presente contratto:

**Il regime fiscale della dichiarazione:** al CLIENTE verrà accreditato l'importo lordo delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni e degli strumenti finanziari indicati. La responsabilità in merito alla dichiarazione dei suddetti proventi e alla corretta determinazione dell'imposta, rimarrà esclusivamente a carico del CLIENTE.

**Il regime fiscale del risparmio amministrato:** le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e dalla cessione degli strumenti finanziari citati, verranno accreditate al netto dell'imposta sostitutiva del 12,5%. Nessun ulteriore obbligo dichiarativo risulterà a carico del CLIENTE.

**Con riferimento al regime di incasso dei dividendi, occorrerà distinguere tra partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, lett. c) del d.p.r. n. 91/786 e partecipazioni non qualificate:** - per le prime i relativi dividendi rimarranno soggetti alla ritenuta di imposta del 12,5% di cui all'art. 27, comma 1 del d.p.r. 600/73; (per gli strumenti finanziari depositati in Monte Titoli viene applicata dall'intermediario l'imposta sostitutiva di identico ammontare); nessun ulteriore obbligo dichiarativo risulterà a carico del CLIENTE; per le partecipazioni qualificate i relativi dividendi confluiranno parzialmente (in misura del 40%) nella base imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.p.r. n. 91/786. Il CLIENTE si impegna a comunicare all'intermediario, tramite raccomandata, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.

**REGIME FISCALE:****SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, il CLIENTE:**

potrà richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati e su quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui alle lett. da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. n. 91/786, per carenza del presupposto territoriale in quanto dichiara, sotto, la propria responsabilità, di essere fiscalmente non residente in Italia (autocertificazione).

Il CLIENTE si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento idoneo a determinare l'esistenza in capo al CLIENTE medesimo degli elementi richiesti dalla vigente normativa per essere qualificato fiscalmente residente in Italia. essere qualificato fiscalmente residente in Italia.

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 e successive modificazioni, il CLIENTE:**

potrà richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e su quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari di cui alle lett. da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. n. 91/786, in quanto residente in un Paese con il quale sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito con scambio di informazioni. Tale richiesta ha valore e impegna l'intermediario ad accordare tale esclusione solo a partire dalle operazioni concluse successivamente alla presentazione, da parte del CLIENTE, di idonea documentazione attestante la residenza nel Paese con il quale sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito con scambio di informazioni. La documentazione presentata ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. Trascorso tale termine l'intermediario provvede ad applicare nuovamente l'imposta sostitutiva, salvo che la documentazione non sia rinnovata. Il CLIENTE si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento idoneo a modificare lo Stato di residenza dichiarato.

**Ai sensi e per gli effetti della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del CLIENTE, il CLIENTE:** potrà richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e su quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari di cui alle lett. da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. N. 91/786 sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni in società residenti, l'applicazione del regime di tassazione di maggior favore contemplato nella suddetta convenzione. Tale richiesta ha valore e impegna l'intermediario ad accordare tale esclusione solo a partire dalle operazioni concluse successivamente alla presentazione, da parte del cliente, di idonea documentazione attestante la residenza in un paese con il quale è in vigore la convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito. La documentazione presentata ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. Trascorso tale termine l'intermediario provvede ad applicare nuovamente l'imposta sostitutiva, salvo che la documentazione non sia rinnovata. Il CLIENTE si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento idoneo a modificare lo Stato di residenza dichiarato.

Con riferimento alla tassazione dei guadagni di capitale prevista dall'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del DPR 91/786, Il CLIENTE dichiara di optare per il regime del risparmio amministrato stabilito all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 461/97, per la cui applicazione ricorrono le condizioni Il CLIENTE richiede l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50% sui dividendi azionari percepiti ai sensi del D.Lgs n. 461/97 per la cui applicazione ricorrono le condizioni. E' fatta salva la facoltà del CLIENTE di revocare per iscritto le predette scelte ai sensi della legge, lo stesso s' impegna a comunicare per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione del regime fiscale sopra indicato.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc. Coop. per azioni Trb. Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### CONTO DEPOSITO TITOLI e CONTO CORRENTE per l'esercizio dei SERVIZI

Nel contratto di conto corrente concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente CONTRATTO, con l'espressione "CONTO DEPOSITO TITOLI" si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia ed amministrazione.

- Gli strumenti finanziari oggetto dei SERVIZI di cui al CONTRATTO vengono immessi in un "CONTO DEPOSITO TITOLI" intestato al CLIENTE, il cui numero di identificazione è indicato all'inizio del presente CONTRATTO, sul quale verranno altresì registrate tutte le movimentazioni derivanti dai SERVIZI prestatati dalla BANCA. I rapporti sono regolati dalle norme del contratto di deposito titoli e valori a custodia ed amministrazione concluso dal CLIENTE con la BANCA, allegato al presente CONTRATTO.
- Le somme di denaro oggetto dei SERVIZI di cui al presente CONTRATTO vengono immesse in un "CONTO CORRENTE" intestato al CLIENTE, il cui numero di identificazione è indicato all'inizio del presente CONTRATTO, sul quale verranno altresì registrati i movimenti in dare e avere derivanti dai SERVIZI prestatati dalla BANCA. I rapporti sono regolati dalle norme del contratto di conto corrente, allegato al presente CONTRATTO.

### CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Consegna di copia del CONTRATTO

Il CLIENTE prende atto che la sottoscrizione del presente modulo costituisce proposta da parte sua di conclusione del CONTRATTO e che:

- in caso di conclusione contestuale del CONTRATTO (che può avvenire esclusivamente presso la sede della Banca Popolare del Cassinate) una copia dello stesso viene rilasciata al CLIENTE debitamente sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la BANCA e, pertanto, il CONTRATTO si intende concluso alla data indicata nel presente modulo contrattuale. Una copia del CONTRATTO verrà consegnata al CLIENTE al momento della sua sottoscrizione;
- in caso di conclusione non contestuale del CONTRATTO (che avviene nel caso di collocamento del servizio tramite un intermediario abilitato e per il tramite di suoi promotori finanziari o tramite promotori finanziari propri della BANCA) l'accettazione della BANCA dovrà essere comunicata al CLIENTE. Non oltre il decimo giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'accettazione, che dovrà comunque avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla data indicata nel presente modulo contrattuale. Una copia del CONTRATTO verrà comunque consegnata, al momento della sua sottoscrizione, al CLIENTE. La BANCA potrà comunque, anche prima della comunicazione dell'accettazione, concludere il CONTRATTO iniziando l'esecuzione dell'incarico, una volta che abbia ricevuto con buona valuta la liquidità e/o gli strumenti finanziari dal CLIENTE. In ogni caso la BANCA si riserva di respingere il presente modulo contrattuale ed i relativi allegati, non debitamente compilati od incompleti, o recanti abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti, ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore. Inoltre la BANCA si riserva di respingere il presente modulo contrattuale quando a suo giudizio il servizio risulti non compatibile con le condizioni soggettive del sottoscrittore, e quando sussistano elementi che facciano presumere che l'incarico venga conferito per finalità illecite o ritenute anomale.

### DIRITTO DI RECESSO

Il CLIENTE prende atto che l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del CLIENTE stesso. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al soggetto abilitato o al promotore finanziario. L'eventuale recesso così comunicato non comporta a carico del CLIENTE, corrispettivi e oneri di alcun genere.

### STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Il CLIENTE, letta la sezione dell'Al. 2 dedicata alle Strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini, che ha ricevuto prima della sottoscrizione della presente PROPOSTA CONTRATTUALE, dichiara di accettare la Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA e la autorizza ad eseguire gli ordini, laddove previsto, anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Firma 1° intestatario \_\_\_\_\_ Firma 2° Intestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Intestatario \_\_\_\_\_ Firma 4° Intestatario \_\_\_\_\_

Il CLIENTE dichiara di aver preso visione delle Norme contrattuali, che disciplineranno, insieme alla presente PROPOSTA CONTRATTUALE ed agli allegati, i rapporti con la BANCA.

*Luogo e data*

Firma 1° intestatario \_\_\_\_\_ Firma 2° Intestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Intestatario \_\_\_\_\_ Firma 4° Intestatario \_\_\_\_\_

(\*) Il Cliente riconosce che la presente sottoscrizione ha valore di specimen di firma.

**E' fatto divieto assoluto di consegnare denaro contante e/o titoli e/o valori comunque denominati, direttamente a PROMOTORI FINANZIARI od altri soggetti incaricati della promozione diversi da:**

- assegni circolari intestati a "Invest Banca S.p.a" con clausola di non trasferibilità
- assegni bancari intestati al CLIENTE e girati, con clausola di "non trasferibilità", a "Banca Popolare del Cassinate"
- versamenti a mezzo bonifico bancario

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

**Consenso ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196**

Letta e compresa l'informativa che avete fornito attraverso tutti i documenti che avete consegnato, preso atto del suo contenuto, il CLIENTE presta il consenso per i trattamenti connessi e strumentali alla prestazione dei SERVIZI ed alla esecuzione delle sue richieste, per la conservazione e la archiviazione dei dati personali, di cui al paragrafo 1, lett. A) e B) dell'informativa, nonché per le comunicazioni ai soggetti indicati al paragrafo 2, lett. A) e B) della informativa.

Inoltre, per i trattamenti di dati personali per finalità non strettamente collegate ai servizi richiesti dal CLIENTE ed indicate specificamente al paragrafo 1, lett. C) dell'informativa, per le particolari modalità del trattamento anch'esse indicate specificamente al paragrafo 1, lett. C) dell'informativa e per le comunicazioni di cui al paragrafo 2, lett. C) ed E) da parte della BANCA e delle Società Terze, il CLIENTE:

 presta il consenso non presta il consenso

consapevole che il conferimento dei dati personali forniti, ai quali si riferisce il consenso richiesto, ha la natura specificata al paragrafo 1 dell'informativa e che l'omessa espressione del consenso non comporta alcuna conseguenza negativa relativamente alla conclusione o alla prosecuzione dei rapporti contrattuali ai quali l'informativa è finalizzata ma non consentirà di monitorare il livello qualitativo dei servizi prestati.

Firma 1° intestatario \_\_\_\_\_ Firma 2° Intestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Intestatario \_\_\_\_\_ Firma 4° Intestatario \_\_\_\_\_

**II CLIENTE dichiara:**

I. di conferire il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto sopra disposto in virtù dell'informativa contenuta nei documenti ricevuti;

II. di essere, ai fini fiscali, residente in Italia e di scegliere il regime fiscale del risparmio amministrato;

III. di aver ricevuto i documenti relativi a:

a. Classificazione della clientela

b. Documento informativo sull'intermediario e sui servizi prestati, sugli strumenti di salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità del CLIENTE, sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari

IV. di aver ricevuto, letto e compreso i seguenti allegati, facenti parte integrante della presente PROPOSTA CONTRATTUALE:

All. 1 – Norme contrattuali

All. 2 – Documento informativo sui conflitti di interesse e sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini

All. 3 – Allegato unito sui costi e sugli oneri

All. 4 – Elenco degli incentivi

di aver letto attentamente e compreso tutti i documenti relativi alla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari" ricevuti;

**II CLIENTE dichiara inoltre che:**

in caso di rapporto cointestato, ciascun intestatario ha facoltà di compiere tutte le operazioni a valere sul rapporto in via:

 congiunta disgiunta

Il Cliente autorizza la banca, nello svolgimento dei servizi d'investimento previsti dal presente contratto, ad agire anche in nome proprio e per conto del cliente

Una copia del presente modulo contrattuale verrà comunque trattenuta dal CLIENTE al momento della sua sottoscrizione.

*Luogo e data* \_\_\_\_\_

Firma 1° intestatario \_\_\_\_\_ Firma 2° Intestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Intestatario \_\_\_\_\_ Firma 4° Intestatario \_\_\_\_\_

**Spazio riservato al soggetto incaricato del collocamento e/o dell'identificazione**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ cod. \_\_\_\_\_

in qualità di Promotore Finanziario/Dipendente/soggetto incaricato dalla BANCA all'identificazione, attesta con la presente sottoscrizione che le firme dei contraenti sono state apposte in sua presenza. Attesta inoltre, sotto la sua personale responsabilità, di aver identificato il CLIENTE ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29/10/2007, n. 16190 ("il Regolamento Intermediari"), ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sull'intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

### SEZIONE 1.- INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

#### 1.1. Informazioni sull'intermediario

##### **Dati identificativi:**

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A.**  
**Sede Legale: Piazza Diaz 14 – 03043 Cassino Fr**

##### **Contatti**

Recapito telefonico: 0776317416 – Numero di Fax 0776317473  
Indirizzo e-mail: [info@bancapopolaredelcassinate.it](mailto:info@bancapopolaredelcassinate.it)  
Sito Internet: [www.bancapopolaredelcassinate.it](http://www.bancapopolaredelcassinate.it)

##### **Autorizzazione**

L'intermediario dichiara di essere stato autorizzato all'esercizio dei servizi di investimento di raccolta ordini, negoziazione conto proprio e conto terzi, collocamento dalla Banca d'Italia come da richiesta del 06 luglio 1998

##### **Recapito dell'Autorità di Vigilanza**

Banca d'Italia – sede di Frosinone

##### **Lingua**

La lingua con la quale il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

#### 1.2. Servizi di investimento prestati dalla Banca

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

##### **a) Negoziazione per conto proprio** (art. 1, comma 5, lett. a) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF").

Consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalla differenza (*spread*) tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al cliente.

##### **b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti** (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.

##### **c) Collocamento** (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi.

L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).

L'attività dell'intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti.

Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. *post vendita*).

L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.

##### **d) Ricezione e trasmissione di ordini** (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contratto due o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.

##### **e) Prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità della sola esecuzione (c.d. *execution only*).**

I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, ad iniziativa del cliente, in modalità di mera esecuzione quando hanno ad oggetto strumenti finanziari non complessi. In questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite dal cliente di propria iniziativa. Per strumenti finanziari non complessi si intendono: (i) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo; (ii) strumenti del mercato monetario; (iii) obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); (iv)



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi.

### f) Consulenza generica

Nell'ambito dei servizi di investimento sopra illustrati può essere prestata dall'intermediario a favore del cliente la consulenza generica relativa a tipi di strumenti finanziari che, quindi, si sostanzia in un'attività di assistenza del cliente nella pianificazione sistematica del portafoglio (cc. dd. *asset allocation* e *financial planning*). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento a cui si riferisce.

### 1.3. Servizi accessori prestati dalla Banca

#### a) **Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi**

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

#### b) **Intermediazione in cambi**

Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

## SEZIONE 2. - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

### 2.1. - Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

### 2.2. - Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela

Ferma restando la responsabilità della banca nei confronti del cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- INVEST BANCA SpA – c/abi 03017 - Italia;
- CENTROSIM SPA – c/Montetitoli 60078 - Italia

In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del subdepositario.

Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **2.3. - Diritti di garanzia o privilegi**

#### **a) Diritto di garanzia**

In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

#### **b) Privilegio**

In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

#### **c) Diritto di compensazione**

In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

### **2.4. - Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti da parte della Banca**

La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.

Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

### **2.5.- Sistemi di garanzia dei depositi**

La Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.

Le modalità dell'indennizzo sono disciplinate nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

## **SEZIONE 3.- INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

### **3.1.- Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati**

#### **3.1.1- I titoli di capitale**

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle **azioni ordinarie**, sono: **azioni postergate nelle perdite**, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; **azioni privilegiate nella distribuzione degli utili**, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; **azioni di risparmio**, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Per **blue chip** si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata a euro 1.000 milioni. Le blue chip sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA.

Le **small cap** e le **mid cap** sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **3.1.2- I diritti di opzione**

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

### **3.1.3- I titoli di debito**

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (**zero coupon**) e la misura può essere fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

#### **a) Obbligazioni corporate**

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

#### **b) Obbligazioni sovranazionali**

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

#### **c) Obbligazioni governative**

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

##### **- Buoni ordinari del Tesoro**

Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

##### **- Certificati del Tesoro zero coupon**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

##### **- Certificati di Credito del Tesoro**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.

***Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.***

##### **- Buoni del Tesoro Poliennali**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

##### **- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

#### **d) Obbligazioni convertibili**

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

della società;

### e) Obbligazioni *drop lock* (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell' obbligazione *drop lock* viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al *trigger rate*.

### f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

### g) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

## 3.1.4- Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

### a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

### b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. □ Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

### c) Exchange Traded Funds

Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un *benchmark* di riferimento, ossia il paniere



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

di titoli che compone un determinato indice.

### d) *Exchange traded commodities*

Si tratta di fondi assimilabili agli *Exchange Traded Funds* che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

### **3.1.5- Gli strumenti finanziari derivati**

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay – off".

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

#### a) **Contratti a termine**

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc..

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo *spot* maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza).

Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e - il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o *cash settlement*.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti *forward* ed i contratti *futures*.

#### - **contratti forward**

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*.

Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

### - contratti *future*

Anche i *future* sono contratti a termine. Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto *future price*.

Il *future price* corrisponde al prezzo di consegna dei contratti *forward* ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice".

In relazione all'attività sottostante il contratto *future* assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, e *financial future* se è un'attività finanziaria.

Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la *clearing house*, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

La *clearing house* si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei *future*: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla *clearing house* che procede a comprare il *future* dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la *clearing house* si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

### b) Gli *swap*

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* sono contratti OTC (*over-the-counter*) e, quindi, non negoziati sui mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.

I contratti *swap* sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.

La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap* – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

### c) Le opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. *holder*) e venditore (c.d. *writer*) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione *call* riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo *spot*) e prezzo di esercizio;
- nel caso di *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo *spot*.

La differenza fra prezzo *spot* e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo *spot*, nel caso della *put*, è comunemente detta valore intrinseco.

Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

La relazione fra prezzo *spot* del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta *moneyness* di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.

La *moneyness* distingue le opzioni in:

- *at-the-money* quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- *in-the-money* quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay-off* positivo): pertanto, una *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, una *put* è *in-the-money* quando lo *strike*



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni *deep in-the-money*);

- *out-of-the-money* quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun *pay-off* positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una *call* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot*, mentre una *put* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione *deep out-of-the-money*.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni *in-the-money*, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;

- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

### d) I *certificates*

Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del *certificate* anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*".

Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

### e) I *warrant*

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

### f) I *covered warrant*

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

## 3.1.6- Le obbligazioni strutturate

Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;

ii) indici azionari o panieri di indici azionari;

iii) valute;

iv) quote o azioni di OICR ;

v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc. Coop. per azioni Trb. Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle *linked*), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette *step down* e *step up*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le *reverse*.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischio alle stesse connessi.

Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

### a) Le obbligazioni *reverse convertible*

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.

La *reverse convertible* è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione *put*).

Una *reverse convertible*, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della *reverse*, con l'acquisto dell'opzione *put*, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di *reverse* del tipo *physical delivery*) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo *cash*). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.

In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

### b) Le obbligazioni *linked*

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione *index linked*, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione *call* sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.

Una versione più semplice di obbligazione di tipo *linked*, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

### c) Le obbligazioni “*step up*” e “*step down*”

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.

In particolare, le “*step down*” sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle “*step up*” si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

### d) Le obbligazioni *callable*

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trib.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

tasso superiore a quelli correnti di mercato.

### **3.1.7 - I prodotti assicurativi finanziari**

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze *unit linked* ed *index linked* nonché i contratti di capitalizzazione.

#### **a) Polizze *index linked***

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius* indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

E' possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

(I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;

(II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;

(III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

#### **b) Polizze *unit linked***

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in polizze:

(I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;

(II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

#### **c) Contratti di capitalizzazione**

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

### **3.2.- I rischi degli investimenti in strumenti finanziari**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- (i) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- (ii) la sua liquidità;
- (iii) la divisa in cui è denominato;
- (iv) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

#### **3.2.1.- La variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

##### **a) Titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

##### **b) Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
 ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
 Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
 Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
 Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
 CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

**c) Il rischio emittente**

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il *rating* fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un *rating* agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento di *downgrade*.

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di *rating* delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

Titoli *Investment grade*

S & P	Moody's	Descrizione
AAA AA +	Aaa Aa1	E' il <i>rating</i> più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.
AA AA- A+	Aa2 Aa3 A1	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.
A A- BBB+	A2 A3 Baa1	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.
BBB BBB-	Baa2 Baa3	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

Titoli *Speculative grade*

S & P	Moody's	Descrizione
BB+ BB BB- B+	Ba1 Ba2 Ba3 B1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.
B B-	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.
CCC+ CCC CCC-	Caa	Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.
CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.
C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza.
D		Emittente in stato di insolvenza.

**d) Il rischio d'interesse**

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

### e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

### f) i rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi

Con riferimento alle polizze *unit linked* ed *index linked* occorre tener presente che:

- nelle polizze *index linked* il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi;
- nelle polizze *unit linked* il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.

## 3.2.2.- La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## 3.2.3.- La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## 3.2.4.- Gli altri fattori fonte di rischi generali

### a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

### b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### 3.2.5) La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.

Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### a) Rischi dei *futures*

##### - l'effetto leva

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### - ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### b) Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

##### - l'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### - la vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *futures* e opzioni

##### - termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

### **- sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi**

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

### **- rischio di cambio**

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

## **d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### **- I contratti di swaps**

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trib.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

#### **1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate**

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a) clienti al dettaglio;**                      **b) clienti professionali;**                      **c) controparti qualificate.**

I **clienti al dettaglio** sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I **clienti professionali** sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("*clienti professionali di diritto*") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("*clienti professionali su richiesta*").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "*clienti professionali privati*" individuati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari ed i "*clienti professionali pubblici*" individuati nel Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le **controparti qualificate** sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

#### **2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.**

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:

- 2.1. da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 2.2. da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- 2.3. da controparte qualificata a cliente professionale;
- 2.4. da controparte qualificata a cliente al dettaglio;

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

##### **2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta**

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento:

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari);
- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari);

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

- contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari);

Esenzioni applicabili al servizio di gestione collettiva del risparmio:

- maggiore dettaglio delle rendicontazioni del servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 74, comma 1, lett. b) del Regolamento Intermediari);

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti **requisiti**:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente **procedura**:

- il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto (modulo 2.1.A);
- l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere (modulo 2.1.B);
- il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni (modulo 2.1.C);
- l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta (modulo 2.1.D);
- l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente (modulo 2.1.E).

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

### 2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

### 2.3. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

### 2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **SERVIZI DI INVESTIMENTO: Norme generali che regolano la prestazione dei SERVIZI**

#### **Art.1. - Premesse ed allegati**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del CONTRATTO e delle pattuizioni nello stesso contenute.

#### **Art.2. - Definizioni**

1. In aggiunta ai termini ed alle espressioni contenute in altre clausole del CONTRATTO, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:

- a) con l'espressione "CONTRATTO" si intende il presente Contratto avente ad oggetto i SERVIZI;
- b) con l'espressione "PARTI" si intendono la BANCA ed il CLIENTE;
- c) con l'espressione "NORMATIVA DI RIFERIMENTO" si intende la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della "offerta al pubblico di prodotti finanziari" e, comunque, quella riguardante l'attività bancaria e di intermediazione finanziaria ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il regolamento Consob 29/10/2007, n. 16190 (e successive modificazioni ed integrazioni), il regolamento Consob 29/10/2007, n. 16191 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modifiche ed integrazioni), le circolari di BANCA d'Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito con la l. 5 luglio 1991, n. 197 e successive modifiche e integrazioni. Con l'espressione "NORMATIVA DI RIFERIMENTO" si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- d) con l'espressione "NORMATIVA FISCALE" si intende il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni della citata normativa;
- e) con l'espressione "SERVIZI" si intendono i seguenti servizi ed attività di investimento offerti dalla BANCA: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, presso le sedi e le dipendenze, mediante offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché in caso di richiesta del CLIENTE e sottoscrizione dell'apposito modulo contrattuale, previa eventuale accettazione da parte della BANCA, concessione di finanziamenti al fine di effettuare operazioni relative a STRUMENTI FINANZIARI. Si intendono altresì i servizi bancari di conto corrente, di custodia ed amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI ed i servizi ad essi connessi;
- f) con l'espressione "STRUMENTI FINANZIARI" si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- g) con l'espressione "PRODOTTI" si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI nonché i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. u) ivi compresi quelli emessi da banche e w-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- h) con l'espressione "CONTO CORRENTE" si intende il conto relativo al contratto di conto corrente concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO;
- i) con l'espressione "CONTO DEPOSITO TITOLI" si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia ed amministrazione concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO;
- j) con l'espressione "PROMOTORE FINANZIARIO" o "PROMOTORI FINANZIARI" si intendono i soggetti che svolgono l'attività disciplinata dalla normativa di riferimento ed in particolare dall'art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- k) con l'espressione "PROPOSTA CONTRATTUALE" si intende la proposta contrattuale sottoscritta dal CLIENTE relativa alla prestazione dei SERVIZI.
- l) con l'espressione "ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO": la Monte Titoli s.p.a e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di deposito centralizzato di STRUMENTI FINANZIARI;
- m) con l'espressione "DEPOSITARI ABILITATI": le banche centrali italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere STRUMENTI FINANZIARI e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di STRUMENTI FINANZIARI per conto terzi.

#### **Art.3. - Deposito della firma**

1. Il CLIENTE riconosce che la sottoscrizione posta in calce al CONTRATTO ha valore di specimen di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal CLIENTE nel corso del rapporto.

2. Il CLIENTE riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati ad operare sul rapporto concluso con la BANCA è quella posta in calce al CONTRATTO ed indicata come specimen di firma.

#### **Art.4. - Invio di comunicazioni agli intestatari**

1. Il CLIENTE ha facoltà di indicare, nell'apposito riquadro del CONTRATTO, il domicilio presso il quale la BANCA invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO. In caso di mancata indicazione del domicilio speciale tutte le comunicazioni o notifiche di cui sopra, verranno effettuate dalla BANCA presso la residenza del primo intestatario così come risultante dall'anagrafica del CONTRATTO. L'invio delle comunicazioni di cui al presente articolo, effettuato ad uno degli intestatari, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari.

#### **Art.5. - Poteri di rappresentanza**

1. Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA, mediante lettera raccomandata a.r., le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la BANCA, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. E' fatto divieto al CLIENTE di nominare procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: PROMOTORI FINANZIARI, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della BANCA, che non siano legati al CLIENTE da rapporti di parentela entro il sesto grado o di coniugio. Le revoche



## **BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

**2.** Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati da tutti i cointestatari medesimi e comunicati alla BANCA mediante raccomandata a.r.. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei suddetti poteri deve essere effettuata da tutti. Le revoche, modifiche e rinunce sono effettuate secondo quanto previsto dal comma che precede. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla BANCA sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

**3.** Qualora espressamente autorizzata dal Cliente, la Banca, nello svolgimento dei servizi, agisce anche in nome proprio e per conto del Cliente.

### **Art.6. - Cause di esclusione della responsabilità**

**1.** È esclusa la responsabilità della BANCA per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al CLIENTE da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, od a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della BANCA, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; da provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili alla BANCA ed in genere ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della BANCA e alla natura dell'attività svolta.

**2.** In tali casi la BANCA informerà tempestivamente il CLIENTE dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il CLIENTE non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e allo stesso modo la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.

**3.** La BANCA non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del servizio da parte del CLIENTE, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE stesso.

**4.** La BANCA non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del CLIENTE e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.

**5.** La BANCA ha facoltà di sospendere e di interrompere i SERVIZI in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei SERVIZI medesimi, nonché di sospendere l'operatività del CLIENTE per motivi cautelari, senza che la BANCA possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.

### **Art.7. - Ambito di applicazione delle Norme generali**

**1.** Le Norme Generali si applicano in via generale a tutti i SERVIZI prestati dalla BANCA al CLIENTE, i quali si intenderanno conseguentemente disciplinati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati nella PROPOSTA CONTRATTUALE, sia dalle Norme Generali.

In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e le disposizioni contenute nelle singole Sezioni del CONTRATTO, prevalgono queste ultime.

### **Art.8. - Dichiarazioni del CLIENTE**

**1.** Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

**2.** Il CLIENTE si impegna a comunicare alla BANCA in forma scritta, a mezzo del servizio postale, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.

### **Art.9. - Autorizzazione alla registrazione**

**1** Il CLIENTE prende atto e autorizza espressamente sin d'ora la BANCA a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare in via continuativa le conversazioni telefoniche che intercorrono per lo svolgimento dei SERVIZI.

### **Art.10. - Patrimonio del CLIENTE**

**1.** Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA e degli altri CLIENTI. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della BANCA o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario e subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli CLIENTI sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

**2.** Per i conti relativi a STRUMENTI FINANZIARI ed a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della BANCA e del depositario.

**3.** Il trasferimento di STRUMENTI FINANZIARI a favore della BANCA potrà essere effettuato dal CLIENTE mediante compilazione di specifica richiesta.

**4.** Gli STRUMENTI FINANZIARI depositati presso la BANCA per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente CONTRATTO



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

sono immessi nel CONTO DEPOSITO TITOLI acceso presso la BANCA, i cui estremi sono riportati nelle premesse del CONTRATTO. La BANCA ha facoltà di custodire il deposito, ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al CLIENTE.

5. Il CLIENTE esprime esplicito consenso a che la BANCA possa utilizzare, secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, nell'interesse proprio o di terzi, gli STRUMENTI FINANZIARI di pertinenza del CLIENTE da essa detenuti a qualsiasi titolo.

6. Le somme di denaro consegnate alla BANCA per l'esecuzione delle operazioni oggetto del CONTRATTO, ovvero provenienti da operazioni oggetto del medesimo, sono accreditate sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE, i cui estremi sono riportati nelle premesse del CONTRATTO.

7. La BANCA addebita le somme di denaro dovute dal CLIENTE per l'esecuzione delle operazioni e degli incarichi di cui al presente CONTRATTO, sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.

8. Le somme di spettanza del CLIENTE rivenienti dalla Cassa di compensazione o da altro ente od istituto analogo verranno accreditate a favore del CLIENTE medesimo con pari valuta a quella di ricevimento da parte della BANCA.

9. Le somme prelevate dal CONTO CORRENTE a titolo di deposito a garanzia o di margini iniziali o di variazione saranno addebitate sul CONTO CORRENTE con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione.

10. Le parti convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA a titolo di deposito a garanzia, margini iniziali e di variazione in ragione della operatività posta in essere in esecuzione del CONTRATTO.

### Art.11. - Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri. Pagamenti

1. Le commissioni e le spese applicate dalla BANCA per la prestazione dei SERVIZI sono tassativamente indicate nel "Allegato Unico sui costi e sugli oneri" allegato alla Proposta Contrattuale" e sono interamente a carico del CLIENTE.

2. Il CLIENTE è altresì tenuto al pagamento, oltreché delle eventuali imposte o tasse, delle spese risultanti dal rapporto, ivi incluse le spese postali, spese per bolli relative alle operazioni da effettuarsi mediante fissato bollato, spese sostenute per l'eventuale partecipazioni alle assemblee, e costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità. Il CLIENTE è tenuto a versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del presente CONTRATTO, nonché a consegnare alla BANCA, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del CLIENTE sui predetti conti avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla BANCA, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse.

3. Il pagamento delle commissioni e spese, e di quant'altro dovuto dal CLIENTE alla BANCA ai sensi del presente CONTRATTO, avviene mediante addebito automatico sul CONTO CORRENTE indicato nelle premesse, che la BANCA è sin d'ora autorizzata dal CLIENTE ad addebitare per tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del presente CONTRATTO. Qualora la liquidità presente sul CONTO CORRENTE non sia sufficiente al pagamento di quanto sopra, la BANCA è sin d'ora espressamente autorizzata - anche ai sensi degli artt. 1723, comma 2, 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3° c.c. -, a liquidare, in tutto o in parte, gli STRUMENTI FINANZIARI in deposito, e a soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Prima di realizzare gli STRUMENTI FINANZIARI, la BANCA avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario. La BANCA si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del CLIENTE. Se la BANCA non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni pattuite.

4. Qualora il pagamento delle somme dovute dal CLIENTE alla BANCA in base al presente CONTRATTO, fosse ritardato per incapienza del CONTO DEPOSITO TITOLI o per qualsivoglia motivo, si applicheranno le condizioni previste dal contratto di conto corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della BANCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'applicazione dell'art. A.13.

### Art.12. - Diritto di garanzia, ritenzione e di compensazione

1. Il CLIENTE riconosce espressamente che il CONTO CORRENTE ed il CONTO DEPOSITO TITOLI fungono da rapporto di provvista dei SERVIZI e delle operazioni di cui al CONTRATTO, sono vincolati a garanzia per tutta la durata del CONTRATTO per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della BANCA ed importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.

2. La BANCA, pertanto, in garanzia di qualunque suo credito verso il CLIENTE, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, è investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti gli STRUMENTI FINANZIARI e sui PRODOTTI o valori di pertinenza del CLIENTE che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla BANCA o pervengano ad essa successivamente.

3. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della BANCA stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della BANCA medesima verso la stessa persona.

4. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la BANCA ed il CLIENTE, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. La BANCA ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la BANCA stessa darà prontamente comunicazione al CLIENTE.

5. Se il rapporto è intestato a più persone, la BANCA ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto degli intestatari.

6. Tutte le obbligazioni del CLIENTE verso la BANCA, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal CLIENTE stesso.

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

7. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la BANCA, il CLIENTE ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la BANCA può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal CLIENTE o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal CLIENTE medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

**Art.13. - Durata del CONTRATTO e facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa**

1. Il CONTRATTO si intende concluso a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli delle Norme Generali, il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla BANCA a mezzo raccomandata a/r o telefax. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la BANCA ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le medesime modalità il CLIENTE può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli STRUMENTI FINANZIARI e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. A.13.7. la BANCA può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax con un preavviso di 10 giorni lavorativi. In caso di giustificato motivo, la BANCA può recedere dal CONTRATTO senza preavviso, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax.

4. In caso di recesso dal CONTRATTO, la BANCA provvede a mettere a disposizione del CLIENTE - previo soddisfacimento da parte della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti -, presso la l'intermediario abilitato indicato dal CLIENTE, gli STRUMENTI FINANZIARI in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli STRUMENTI FINANZIARI fossero subdepositati, l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositori l'ordine di trasferirli a favore del CLIENTE presso la suddetta BANCA. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico, con i relativi interessi, saranno messe a disposizione del CLIENTE sul conto corrente indicato nelle premesse, previo soddisfacimento della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L'invio di titoli o di assegni al CLIENTE dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. In ogni caso, resta salva la facoltà per il CLIENTE di dettare, all'atto dello scioglimento del rapporto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli STRUMENTI FINANZIARI. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12. Dal momento dello scioglimento del CONTRATTO, il CLIENTE non potrà più usufruire dei SERVIZI e dovrà restituire alla BANCA i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei SERVIZI.

5. In caso di inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del presente CONTRATTO - ivi comprese le commissioni e spese -, la BANCA potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 del cod.civ., il presente CONTRATTO con comunicazione scritta. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12..

6. Il CONTRATTO si intenderà, inoltre, risolto all'atto della sottoposizione del CLIENTE a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.

7. La BANCA avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO, come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al CLIENTE qualora:

- a. il CLIENTE sia divenuto insolvente;
- b. nei confronti del CLIENTE sia stata depositata istanza di fallimento;
- c. il CLIENTE sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
- d. il CLIENTE abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
- e. siano stati levati protesti nei confronti del CLIENTE;
- f. il CLIENTE non provveda a versare quanto dovuto in base al presente CONTRATTO o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della BANCA;
- g. il CLIENTE non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
- h. il CLIENTE non provveda ad integrare il saldo debitore del CONTO CORRENTE entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta della BANCA;
- i. il CLIENTE non provveda a comunicare alla BANCA quanto previsto al precedente art. A.8..

8. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti artt. A.13.5 e A.13.7, la BANCA potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al CLIENTE:

- a. effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del CLIENTE;
- b. acquistare o vendere per conto del CLIENTE gli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti i contratti in essere;
- c. dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna degli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
- d. compensare qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo ed impregiudicato il diritto della BANCA al risarcimento del danno.

9. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO, ovvero con riferimento a tutti i predetti atti e contratti. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non



## **BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.

**10.** Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più SERVIZI in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.

### **Art.14. - Modifiche contrattuali e normative**

**1.** Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la BANCA si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate per la prestazione dei SERVIZI e, le norme e le condizioni che regolano il CONTRATTO. Salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del CONTRATTO, le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice inviata all'ultimo indirizzo trasmesso dal CLIENTE ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione, comunque non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

**2.** Le modifiche si intenderanno accettate dal CLIENTE ove lo stesso non abbia esercitato, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a.r., entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il diritto di recedere dal CONTRATTO senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**3.** Inoltre si intenderanno qui immediatamente ed automaticamente recepite, con prosecuzione di validità del presente CONTRATTO, tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato. La BANCA provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate.

### **Art.15. - Regime fiscale**

**1.** Il CLIENTE deve specificare il regime fiscale prescelto mediante compilazione dell'apposito riquadro previsto nel presente CONTRATTO. In mancanza di istruzioni che specifichino il regime fiscale desiderato, la BANCA provvede in base alla NORMATIVA FISCALE. Ove la scelta sia già stata esercitata, la dichiarazione varrà a conferma della stessa.

**2.** Qualora le preferenze del CLIENTE, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del CLIENTE comunicarle a mezzo lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire alla BANCA entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

### **Art.16. - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

**1.** La BANCA osserva, nei rapporti con il CLIENTE, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la BANCA, il CLIENTE potrà inviare, tramite lettera raccomandata a.r., un reclamo motivato all'ufficio reclami della stessa. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal CLIENTE entro 30 giorni dal suo ricevimento.

**2.** Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi di ricezione trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 32 ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**3.** Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi bancari si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 128 bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

### **Art.17. - Cointestazione del rapporto.**

**1.** Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, tutte le disposizioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal CONTRATTO, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all'indicazione sull'attribuzione della titolarità tra i cointestatari degli STRUMENTI FINANZIARI acquistati o sottoscritti nell'ambito della prestazione dei SERVIZI, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante raccomandata a.r. alla BANCA da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il CLIENTE riconosce che in caso di cointestazione, salvo diverse istruzioni, la titolarità degli STRUMENTI FINANZIARI e dei PRODOTTI acquistati o sottoscritti mediante i SERVIZI sarà attribuita al primo cointestatario. La BANCA provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l'esercizio dei diritti amministrativi relativi agli STRUMENTI FINANZIARI depositati a ciascun cointestatario, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie.

**2.** I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della BANCA e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul CONTRATTO, anche per atto o fatto di un solo intestatario.

**3.** Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., la BANCA, è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

**4.** Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato e gli eredi dell'intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.

**5.** Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la BANCA deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..

**6.** In caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei SERVIZI dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla BANCA, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla BANCA non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### Art.18. - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto

1. Il CONTRATTO è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai CLIENTI. Quando il rapporto è intestato congiuntamente a più persone, gli intestatari possono disporre dei SERVIZI solo congiuntamente. Essi hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO - indicandone il nome ed ottenendo la sua sottoscrizione in calce - ovvero successivamente, dandone alla BANCA comunicazione scritta, firmata da tutti gli intestatari e dal rappresentante. Il rappresentante potrà autonomamente disporre dei SERVIZI oggetto del CONTRATTO, in nome e per conto di tutti gli intestatari, con piena liberazione della BANCA nei confronti di costoro.
2. In deroga all'art. 1726 c.c. la revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo degli intestatari, mentre la modifica delle facoltà attribuite al rappresentante dovrà essere effettuata da tutti gli intestatari. La revoca, la modifica delle facoltà e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla BANCA finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Gli obblighi degli intestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
3. Il CLIENTE riconosce che gli STRUMENTI FINANZIARI o i PRODOTTI nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del CONTRATTO saranno intestati a favore dell'intestatario espressamente indicato alla BANCA dagli intestatari del CONTRATTO al momento della comunicazione alla BANCA della disposizione di acquisto o sottoscrizione dei titoli medesimi. In assenza di indicazioni, tali STRUMENTI FINANZIARI o PRODOTTI saranno intestati a favore del primo intestatario.

### Art.19. - Legge applicabile e Foro Competente

1. I rapporti con il CLIENTE sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il CLIENTE e la BANCA in relazione all'interpretazione ed esecuzione del CONTRATTO, il Foro competente in via esclusiva è quello di Cassino.
2. Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualifica di consumatore, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il CLIENTE ha la residenza o il domicilio elettivo.

---

### SERVIZI DI INVESTIMENTO:

#### **(A) Disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su STRUMENTI FINANZIARI**

##### **Art.A.1 - Premessa – Svolgimento dei Servizi**

1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle Norme Generali e dalle sezioni che precedono anche dalle seguenti disposizioni contrattuali.
2. Il conferimento degli incarichi e gli adempimenti della Banca prima della stipulazione dei contratti avvengono secondo quanto indicato nello specifico modulo.
3. La BANCA svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, il servizio di esecuzione ordini per conto dei CLIENTI, nonché il servizio di ricezione e trasmissione ordini su STRUMENTI FINANZIARI per conto dei CLIENTI.
4. La BANCA, di sua iniziativa o su richiesta del CLIENTE, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di STRUMENTI FINANZIARI ed effettuare una pianificazione del portafoglio del CLIENTE suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di STRUMENTI FINANZIARI individuati percentualmente.
5. La BANCA, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del CLIENTE il servizio di consulenza in materia di investimenti.
6. Nello svolgimento dei SERVIZI di cui alla presente Sezione B La BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
7. Le modalità di trasmissione degli ordini e l'elenco delle sedi di esecuzione degli ordini sono analiticamente individuate nella Strategia di Trasmissione allegata alla PROPOSTA CONTRATTUALE.
8. Nei casi di negoziazione per "conto terzi" la BANCA applica al CLIENTE esclusivamente il prezzo ricevuto o pagato nell'esecuzione dell'operazione, al quale vengono applicate le commissioni e le spese indicate nell'"Allegato Unico dei costi e degli oneri" relativo ai SERVIZI prestati.
9. La BANCA può anche porsi in contropartita del CLIENTE nella compravendita di detti STRUMENTI FINANZIARI nei casi di negoziazione per conto proprio.
10. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la BANCA, ove non provveda direttamente all'esecuzione di ordini, trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla ricezione di ordini per conto dei CLIENTI, alla negoziazione per conto proprio o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi di origine alla prestazione dei relativi SERVIZI e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli OICR.
11. È facoltà della BANCA non eseguire l'ordine conferito dal CLIENTE, inviando prontamente al CLIENTE una comunicazione di rifiuto dell'esecuzione dell'ordine secondo le stesse modalità con le quali è stato ricevuto l'ordine stesso dal CLIENTE.

##### **Art.A.2. - Conferimento degli ordini**



## **BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Gli ordini vengono normalmente impartiti dal CLIENTE alla BANCA per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
2. Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
3. È facoltà della BANCA richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
4. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. E' fatto divieto ai PROMOTORI FINANZIARI riscuotere dai CLIENTI denaro, STRUMENTI FINANZIARI e titoli di credito al portatore.
5. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente risultano da registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

### **Art.A.3. - Operazioni non appropriate**

1. Qualora il CLIENTE richieda di acquistare / vendere STRUMENTI FINANZIARI che la BANCA valuti come non appropriati al CLIENTE medesimo, la BANCA dà notizia al CLIENTE di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
2. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito "Questionario ai fini della valutazione dell'appropriatezza". Il CLIENTE è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
3. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la BANCA per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni richieste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO al fine della valutazione di appropriatezza.
4. Il CLIENTE prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che è onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione relativa alle stesse.

### **Art.A.4. - Rischi degli investimenti e garanzie relative alle operazioni richieste**

1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nel "Documento Informativo", dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al CONTRATTO non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il CLIENTE stesso di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.
2. Con riguardo agli ordini relativi a STRUMENTI FINANZIARI non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il CLIENTE prende atto che tali investimenti possono comportare:
  - a. il rischio di non essere facilmente liquidabili;
  - b. la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
3. Per gli ordini di vendita allo scoperto di STRUMENTI FINANZIARI a diffusione limitata il CLIENTE prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.
4. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al CLIENTE, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la BANCA circa la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti in STRUMENTI FINANZIARI.

### **Art.A.5. - Esecuzione degli ordini, mezzi necessari per l'effettuazione delle operazioni**

1. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del CONTRATTO, ed in particolare all'art. 2, gli ordini del CLIENTE saranno conferiti ed eseguiti secondo le regole di volta in volta applicabili, anche in relazione alle sedi di esecuzione sulle quali gli STRUMENTI FINANZIARI siano eventualmente negoziati.
2. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA potrà compiere, a propria discrezione e a spese del CLIENTE, tutte le azioni necessarie per la tutela degli interessi propri e del CLIENTE. Qualora ciò sia richiesto dalla natura delle operazioni disposte, il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA se le operazioni stesse sono da intendersi a chiusura di posizioni in precedenza già aperte. Il CLIENTE terrà la BANCA indenne e la manleverà per ogni danno, costo, spesa, incluse le spese legali, in cui la BANCA dovesse incorrere per effetto di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
3. Il CLIENTE è tenuto a versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del CONTRATTO, nonché a consegnare alla BANCA, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del CLIENTE avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla BANCA, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse. Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna della liquidità e degli STRUMENTI FINANZIARI, a garanzia del buon fine delle operazioni compiute per suo conto.
4. L'esecuzione degli ordini impartiti dal CLIENTE è subordinata alla costituzione da parte del CLIENTE stesso delle garanzie indicate dalla BANCA comunque non inferiori alle forme di garanzia previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, dalle modalità di negoziazione vigenti nella sede di esecuzione in cui la BANCA operi, direttamente o per il tramite di altri intermediari autorizzati, o comunque ritenute opportune a sua discrezione dalla BANCA stessa.
5. Qualora il CLIENTE non fornisca alla BANCA secondo le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO o richieste dal mercato in cui viene eseguita l'operazione, o richieste dalla BANCA secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie richiesti, o nel caso di effettuazione irregolare dei versamenti di cui sopra, la BANCA può rifiutarsi di eseguire l'ordine ovvero può liquidare coattivamente l'operazione, utilizzando a copertura di eventuali perdite che dovessero verificarsi a suo carico

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

le disponibilità del CLIENTE in STRUMENTI FINANZIARI ed in liquidità di conto, che sono comunque costituite in garanzia a favore della BANCA stessa.

6. Fatto salvo quanto previsto nelle norme che regolano il servizio di CONTO CORRENTE relativamente al diritto di garanzia, ritenzione e compensazione e anche in deroga a quanto previsto nel CONTRATTO, il CONTO CORRENTE potrà essere estinto soltanto dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni eventualmente pendenti e l'integrale soddisfazione della BANCA. In ogni caso, il CLIENTE si impegna a mantenere sul CONTO CORRENTE e sul CONTO DEPOSITO TITOLI indicati nel CONTRATTO una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA e nei tempi da quest'ultima stabiliti.

**Art.A.6. - Documentazione sulle operazioni eseguite nel servizio di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini**

1. Per ogni operazione eseguita, la BANCA invierà al domicilio del CLIENTE, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo o, qualora la BANCA riceva la conferma da un soggetto terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal soggetto terzo, una nota informativa redatta i sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

2. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla BANCA entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

-----

**(B) Norme che regolano i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione ordini per conto terzi in modalità di mera esecuzione (cosiddetta Execution Only)****Art. B.1. - Oggetto**

1. La BANCA, qualora il CLIENTE intenda avvalersi dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi in modalità di mera esecuzione, non svolgerà in favore del CLIENTE né il servizio di consulenza in materia di investimenti né altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a STRUMENTI FINANZIARI;

2. Il CLIENTE prende atto che tale modalità di prestazione dei summenzionati servizi potrà essere seguita soltanto con riferimento a STRUMENTI FINANZIARI non complessi di cui alla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

3. Il CLIENTE dichiara che i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi in modalità di mera esecuzione è prestato dalla BANCA su iniziativa del CLIENTE stesso che ne ha fatta espressa richiesta.

4. Il CLIENTE riconosce che le operazioni vengono da lui concluse in piena autonomia sulla base di una sua personale valutazione. Nella trasmissione e nella esecuzione degli ordini impartiti dal CLIENTE, la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza discrezionalità alcuna in merito all'oggetto e alla tipologia dell'investimento deciso dal CLIENTE stesso.

**Art.B.2. - Regole di comportamento**

1. Il CLIENTE prende atto che la BANCA non è tenuta a richiedere le informazioni circa le conoscenze e l'esperienza del CLIENTE, né procedere alla valutazione di appropriatezza prevista dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO in relazione alle operazioni disposte dal CLIENTE. Di conseguenza, la BANCA, nel caso in cui una determinata operazione non sia appropriata, non ne darà comunicazione al CLIENTE.

**Art.B.3. - Svolgimento del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi con modalità di mera esecuzione**

1. Salvo quanto previsto dalla presente sezione, lo svolgimento del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto terzi in modalità di mera esecuzione è regolato dalle previsioni della sezione A in quanto compatibili.

-----

**(C) Norme che regolano il Servizio di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione ordini per conto dei CLIENTI e di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.****Art.C.1. - Attivazione del servizio**

1. Per avvalersi dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione ordini per conto dei CLIENTI e di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI derivati previsti dalla Normativa di Riferimento (quali ad esempio swap, futures, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa), il CLIENTE deve chiedere l'attivazione del servizio in sede di sottoscrizione della PROPOSTA CONTRATTUALE.

2. Le presenti norme si applicheranno congiuntamente a quelle relative ai SERVIZI di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione di ordini per conto dei CLIENTI e di negoziazione per conto proprio, in quanto compatibili.

3. Con riferimento all'operatività su STRUMENTI FINANZIARI derivati non negoziati su mercati regolamentati (c.d. "derivati OTC"), quali, ad esempio, interest rate swap, domestic currency swap etc., le PARTI potranno individuare, in aggiunta alle norme della presente Sezione, ulteriori pattuizioni applicabili, che saranno disciplinate in un eventuale apposito atto integrativo.



## **BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **Art. C.2. - Prestazioni ed obbligazioni delle PARTI**

1. Il CLIENTE è consapevole del fatto che gli ordini da lui impartiti relativi a STRUMENTI FINANZIARI derivati potranno essere eseguiti in mercati dotati di specifiche regolamentazioni, di locali disposizioni di autodisciplina e/o soggetti a prassi cui il CLIENTE e la BANCA operante per suo conto sono tenuti a uniformarsi. Conseguentemente il CLIENTE dà atto che la BANCA e l'intermediario di cui la stessa eventualmente si avvale dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguibilità dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
2. Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati, il CLIENTE si dichiara edotto del fatto che:
  - il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
  - l'investimento effettuato su questi contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite non quantificabili a priori, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario.
3. Il CLIENTE, conferendo un ordine avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati, implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione.

### **Art. C.3. - Depositi, margini e pagamenti**

1. Le somme di denaro e gli STRUMENTI FINANZIARI necessari per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati dovranno essere consegnate alla BANCA prima del conferimento di qualsiasi ordine. Il CLIENTE si impegna a mantenere in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA.
2. La BANCA chiede al CLIENTE di aprire appositi conti di deposito liquidità e STRUMENTI FINANZIARI strumentali all'esecuzione delle operazioni su Strumenti Finanziari derivati (i "Conti su Derivati"); sui Conti su Derivati, in particolare, verranno versati i margini di cui alle disposizioni che seguono. I Conti su Derivati potranno essere chiusi solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni ancora pendenti.
3. In particolare, il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei margini (margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) nella misura calcolata dalla BANCA anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della competente cassa di compensazione e garanzia o delle clearing houses, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
4. Il CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come margine potranno eccedere quelle richieste dalla competente cassa di compensazione e garanzia o dalle clearing houses dei mercati in cui gli STRUMENTI FINANZIARI derivati vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al CLIENTE.
5. In alternativa all'addebito degli importi relativi ai margini che la BANCA, come sopra indicato, opererà sui Conti sui Derivati, la BANCA si riserva di accettare a garanzia STRUMENTI FINANZIARI che dovranno essere depositati sul relativo Conto sui Derivati; gli STRUMENTI FINANZIARI che la BANCA si riserva di accettare sono quelli di seguito indicati: titoli di stato italiani, francesi, tedeschi, titoli obbligazionari emessi da enti sovranazionali, titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani aventi massimo merito creditizio. Il valore degli STRUMENTI FINANZIARI sopra specificati posti a garanzia dei margini da corrispondere alla BANCA verrà calcolato sul controvalore di mercato degli stessi, diminuito del 15%. Qualora la garanzia costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI non sia più sufficiente in conseguenza del deprezzamento del valore degli stessi ovvero in conseguenza dell'ammontare dei margini volta per volta versati dalla BANCA conseguenti alla variazione di prezzo sfavorevoli al CLIENTE, la BANCA, salvo che il CLIENTE non integri la garanzia costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI, avrà diritto di addebitare il Conto sui Derivati.
6. Il CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
7. Le PARTI convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce e accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di margini. Resta inteso, comunque, che il CLIENTE è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della BANCA, tutti gli ulteriori importi per margini, commissioni, spese e ogni altro onere, anche di natura fiscale, che la BANCA dovesse sostenere in relazione all'espletamento del mandato.

### **Art. C.4. - Ordini e istruzioni - opzioni**

1. Gli ordini relativi ai contratti di opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.
2. I termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dell'opzione sono quelli stabiliti dalla cassa di compensazione e garanzia o dagli enti e dagli istituti corrispondenti presenti nei mercati.
3. Il CLIENTE comunicherà alla BANCA, per le posizioni aperte, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i entro l'ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della BANCA per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici indicati.
4. In assenza di comunicazioni effettuate dal CLIENTE entro il termine di cui al precedente comma, la BANCA è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin da ora esclusa ogni sua responsabilità. Fatte salve le procedure di esercizio e di abbandono automatico dell'opzione previste dalla regolamentazione degli organismi di liquidazione e di compensazione competenti, i diritti di opzione possono essere esercitati con le modalità previste dalle disposizioni di tali organismi e da ogni altra disposizione comunque applicabile.

### **Art. C.5. - Limitazione di responsabilità**

1. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc. Coop. per azioni Trb. Fr 1/55 CCIAA di FR n. 29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso. Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.

### Art. C.6. - Operazioni con passività potenziali

1. La BANCA informa prontamente il CLIENTE appena le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati da lui disposte abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore all'aliquota percentuale del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia. Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA tali parametri prima dell'inizio dell'attività e potranno essere integrati e modificati successivamente a mezzo di specifica comunicazione sulla base di appositi moduli predisposti dalla BANCA.
2. La BANCA comunicherà al CLIENTE il superamento della predetta soglia al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, dalla fine del giorno lavorativo successivo.

### Art. C.7. - Recesso

1. In caso di recesso da parte del CLIENTE, oltre a quanto previsto nelle NORME GENERALI, lo stesso CLIENTE avrà cura di dare adeguate disposizioni alla BANCA al fine di chiudere tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti. Qualora a tale data risultino ancora aperte delle posizioni, la BANCA le chiuderà entro il successivo giorno lavorativo, effettuando a tale scopo le necessarie operazioni sul mercato con le modalità e i prezzi che riterrà più opportuni, addebitando al CLIENTE eventuali oneri e le spese connesse alla chiusura delle operazioni in parola.

### Art. C.8. - Divisa

1. L'addebito di eventuali margini, commissioni ed importi avverrà in Euro o nella diversa divisa di denominazione del CONTRATTO.

### Art. C.9. - Garanzie

1. Il CLIENTE è tenuto a rilasciare, a semplice richiesta della BANCA, tutte le garanzie che quest'ultima ritenga opportune al fine di assicurare l'adempimento da parte del CLIENTE medesimo degli obblighi derivanti dall'operatività in STRUMENTI FINANZIARI derivati.
2. Il CLIENTE prende atto che, sussistendone i requisiti soggettivi di applicabilità, con riferimento a tutti i valori e gli STRUMENTI FINANZIARI posti in garanzia (anche ai sensi delle norme sul diritto di garanzia, di ritenzione e di compensazione delle NORME GENERALI) troverà applicazione la disciplina prevista dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 7.

### Art. C.10. - Inadempimento del CLIENTE

1. La BANCA si riserva la facoltà di:
  - a) non accettare gli ordini impartiti dal CLIENTE in tutti i casi nei quali il CLIENTE non abbia fornito la liquidità necessaria e/o sufficienti STRUMENTI FINANZIARI a garanzia;
  - b) liquidare immediatamente – in tutto o in parte e senza necessità di preavviso (in analogia ai rimedi ordinariamente previsti dalle norme e dai regolamenti di mercato e delle casse di compensazione e garanzia / clearing houses) – i contratti e le posizioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati e le operazioni in essere del CLIENTE, senza risolvere il CONTRATTO, qualora:
    - il CLIENTE non abbia fornito i fondi necessari a costituire od integrare i margini ed il CLIENTE non provveda ad effettuare versamenti e/o ad integrare i mezzi di garanzia entro il termine perentorio ed essenziale delle ore 9:00 del giorno lavorativo nel quale si è manifestata l'indisponibilità dei fondi;
    - si verifichino ragioni che impediscano l'utilizzazione di dette disponibilità ai fini della costituzione od integrazione dei margini da versare sul conto corrente dedicato ai margini.

E' fatto comunque salvo quanto previsto a proposito della durata del contratto, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa delle NORME GENERALI.

## SERVIZI DI INVESTIMENTO:

### (D) Disposizioni che regolano la prestazione del servizio di collocamento

#### Art. D.1. - Svolgimento del servizio di collocamento

1. Nella prestazione del servizio di collocamento la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
2. La BANCA osserva le disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e di promozione e collocamento, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, di PRODOTTI e servizi di investimento. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotto gli adempimenti prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO ed a carico delle stesse.
3. Con il servizio di collocamento la BANCA può offrire al CLIENTE i PRODOTTI e/o servizi di investimento da essa distribuiti o collocati. Si precisa che, limitatamente al servizio di collocamento di cui al presente articolo, ove il CONTRATTO sia concluso fuori sede oppure sia collocato a distanza, ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO, l'efficacia del CONTRATTO è comunque sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione del CLIENTE. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare alla BANCA, o al PROMOTORE FINANZIARIO, il proprio recesso, senza spese nè penalità.



## **BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **Art. D.2. - Modalità di svolgimento del servizio di collocamento**

1. In esecuzione del CONTRATTO la BANCA promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di PRODOTTI per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative società prodotte.
2. La BANCA, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione di PRODOTTI trasmesse dal CLIENTE di sua iniziativa.
3. Il servizio potrà essere svolto dalla BANCA sia presso la sede o le dipendenze della BANCA, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di PROMOTORI FINANZIARI.
4. La BANCA, di sua iniziativa o su richiesta del CLIENTE, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di STRUMENTI FINANZIARI ed effettuare una pianificazione del portafoglio del CLIENTE suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di STRUMENTI FINANZIARI individuati percentualmente.
5. La BANCA, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del CLIENTE il servizio di consulenza in materia di investimenti.
6. Nella prestazione del servizio, la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dalla SOCIETÀ PRODOTTO anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.

### **Art. D.3. - Assistenza post Collocamento**

1. Nel caso in cui il CLIENTE abbia acquistato o sottoscritto STRUMENTI FINANZIARI o PRODOTTI la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della BANCA nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, la BANCA svolgerà in favore del CLIENTE attività di assistenza successiva alla sottoscrizione / acquisto da parte di quest'ultimo degli STRUMENTI FINANZIARI e/o dei PRODOTTI. In particolare, la BANCA riceverà dal CLIENTE le istruzioni relative ai PRODOTTI collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.

### **Art. D.4. - Obblighi della BANCA**

1. La BANCA, prima della sottoscrizione del PRODOTTO da parte del CLIENTE, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. La BANCA provvede tempestivamente all'invio alle società prodotte delle disposizioni del CLIENTE e dei mezzi di pagamento consegnati dal CLIENTE.
3. La BANCA provvede a trasmettere al CLIENTE ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotta riferita al CLIENTE medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i PRODOTTI.

### **Art. D.5. - Dichiarazioni del CLIENTE**

1. Considerato che la BANCA, ai sensi del CONTRATTO, svolge attività di promozione e collocamento dei PRODOTTI, il CLIENTE è consapevole che le operazioni relative ai PRODOTTI vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non in forza di una raccomandazione personalizzata della BANCA o presentata come adatta al CLIENTE o basata sulle caratteristiche del CLIENTE medesimo.
2. Nell'esecuzione delle operazioni la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.
3. Una volta impartite, le istruzioni del CLIENTE possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla SOCIETÀ PRODOTTO.

### **Art. D.6. - Operazioni non appropriate**

1. Qualora il CLIENTE richieda di sottoscrivere e/o acquistare PRODOTTI che la BANCA valuti come non appropriati al CLIENTE medesimo, la BANCA dà notizia al CLIENTE di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
2. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito "Questionario ai fini della valutazione dell'appropriatezza". Il CLIENTE è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
3. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la BANCA per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni richieste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO al fine della valutazione di appropriatezza.
4. Il CLIENTE prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che è onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione relativa alle stesse.

### **Art. D.7. - Rischi delle operazioni**

1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di oltre a quanto contenuto nelle Informazioni Generali e nel DOCUMENTO INFORMATIVO allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al CONTRATTO non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

### **Art. D.8. - Documentazione delle operazioni eseguite – rendicontazione**

1. La BANCA fornisce al CLIENTE con le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO le informazioni essenziali relative all'esecuzione delle disposizioni.
2. Qualora non inviata al CLIENTE dalla SOCIETÀ PRODOTTO, la BANCA invia al CLIENTE una conferma dell'esecuzione delle disposizioni nei termini previsti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
3. Nel caso di disposizioni relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, qualora non inviata al cliente dalla società prodotta, la BANCA invia al CLIENTE un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non trovano applicazione nei casi in cui la documentazione di cui sopra sia

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

inviata al CLIENTE dalle società prodotto.

5. Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle PARTI faccia pervenire all'altra, a mezzo di raccomandata A.R., un reclamo motivato scritto entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa documentazione.

**Art. D.9. - Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri**

1. Salvo diverso ed esplicito accordo tra le PARTI, in relazione al servizio non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del CLIENTE ed a favore della BANCA.

2. La remunerazione della BANCA, nonché l'eventuale rimborso delle spese, è convenuta con le società prodotto sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nell'Elenco degli Incentivi allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE.

---

**SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI****Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. La BANCA fornisce il servizio di deposito a custodia ed amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI (di seguito denominati anche "titoli") alle condizioni di cui all'art. 1838 c.c. ove non espressamente integrate o modificate da quanto previsto nel presente contratto. Ove il servizio attenga a STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.

**Art. 2 - Titoli e STRUMENTI FINANZIARI oggetto del deposito**

1. Oggetto del deposito possono essere sia STRUMENTI FINANZIARI cartacei che STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione e successive modifiche.

2. Nel caso di deposito di STRUMENTI FINANZIARI cartacei il CLIENTE deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del CLIENTE presso la BANCA depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

**Art. 3 - Svolgimento del servizio**

1. La BANCA custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del CLIENTE ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli STRUMENTI FINANZIARI tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli STRUMENTI FINANZIARI o il versamento di decimi, la BANCA chiede istruzioni al CLIENTE e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.

3. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la BANCA ha facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla NORMATIVA di RIFERIMENTO e impartite in tempo utile, la BANCA non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso la BANCA curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del CLIENTE stesso, sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato.

4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla BANCA entro 10 giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la BANCA medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.

5. Il diritto di voto inerente agli STRUMENTI FINANZIARI in custodia non viene esercitato dalla BANCA, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la BANCA abbia accettato l'esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della BANCA alle assemblee verrà concordato tra le PARTI di volta in volta in ragione del singolo incarico.

6. Senza limitazione di quanto precede, per gli STRUMENTI FINANZIARI non quotati nei mercati regolamentati e i titoli esteri in generale, il CLIENTE è tenuto a fornire alla BANCA le opportune istruzioni non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data in cui l'operazione, a cui le istruzioni si riferiscono, deve essere compiuta.

In mancanza la BANCA non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.

**Art. 4 - Somme di pertinenza del CLIENTE**

Tutte le somme di pertinenza del CLIENTE incassate dalla BANCA in relazione al servizio saranno accreditate sul conto corrente bancario indicato dal CLIENTE, o comunque messe a disposizione del CLIENTE secondo le modalità da questi indicate.

**Art. 5 - Obbligazioni del CLIENTE**

1. Le spese di qualunque genere, che la BANCA avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del CLIENTE, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La BANCA è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.



## **BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **Art. 6 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del CLIENTE**

1. Se il CLIENTE non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la BANCA lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Se il CLIENTE rimane in mora, la BANCA può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla BANCA stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la BANCA avverte il CLIENTE con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La BANCA si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del CLIENTE.
5. Se la BANCA ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

### **Art. 7 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito**

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il CLIENTE deve far pervenire alla BANCA comunicazione in tal senso, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, dovrà essere effettuato nuovo avviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli sub-depositati a norma dei successivi artt. 12, 13 e 14, la BANCA provvederà alla loro restituzione al CLIENTE entro un tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi sub-depositari.
3. All'atto del ritiro, il CLIENTE deve rilasciare alla BANCA una dichiarazione di scarico di responsabilità. Qualora il CLIENTE intenda trasferire a terzi i titoli depositati, la BANCA provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo caso per caso con il CLIENTE sulle commissioni dovute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del CLIENTE a suo rischio e responsabilità. Le spese e gli oneri relativi al trasferimento dei titoli sono interamente a carico del CLIENTE.

### **Art. 8 - Recesso**

1. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno 1 giorno, da darsi mediante comunicazione scritta.

### **Art. 9 - Invio dell'estratto titoli**

1. La BANCA invia al CLIENTE un e/c titoli avente ad oggetto la posizione dei titoli in deposito con cadenza annuale. Trascorsi sessanta giorni di calendario dalla data di invio di tale posizione, senza che sia pervenuto alla BANCA reclamo motivato, trasmesso alla BANCA a mezzo raccomandata a.r., la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

### **Art. 10 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito**

1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la BANCA deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. La predetta opposizione o revoca è opponibile alla BANCA trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

### **Art. 11 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei**

1. La BANCA ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al CLIENTE.

### **Art. 12 - Sub-deposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata**

1. La BANCA è autorizzata a sub-depositare i titoli presso altri intermediari abilitati, presso Monte Titoli S.p.A. e comunque presso tutte le società od enti abilitati a prestare il servizio di deposito accentrato siano esse italiane, estere o sovranazionali.
2. In relazione ai suddetti titoli sub-depositati, il CLIENTE prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la banca depositaria e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società o ente che svolge il servizio di deposito accentrato.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi di questo articolo, la BANCA rimane responsabile nei confronti del CLIENTE a norma del presente contratto.

### **Art. 13 - Sub-deposito degli STRUMENTI FINANZIARI presso Organismi di Deposito Centralizzato nonché presso Depositari Abilitati**

1. La BANCA è autorizzata a sub-depositare gli STRUMENTI FINANZIARI presso Organismi di Deposito Centralizzato o Depositari Abilitati nel rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO. L'elenco dei Depositari Abilitati presso i quali la BANCA potrà depositare gli STRUMENTI FINANZIARI di pertinenza dei CLIENTI è indicato nelle Informazioni Generali consegnate al CLIENTE. Eventuali modifiche degli Organismi di Deposito Centralizzato e dei Depositari Abilitati saranno comunicate al CLIENTE negli estratti-conto titoli.

### **Art. 14 - Sub-deposito di titoli emessi o circolanti all'estero**

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la BANCA è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 - da depositanti abilitati sub-depositari, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc. Coop. per azioni Trb. Fr 1/55 CCIAA di FR n. 29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **DOCUMENTO SULLA POLITICA ADOTTATA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Il presente documento viene redatto nel rispetto della Direttiva Europea 2004/39/EC del 21 aprile 2004 relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID), delle successive direttive e regolamenti comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (*Testo Unico della Finanza, regolamenti applicativi emanati da Banca d'Italia e da Consob*)

#### **Contenuti:**

- I. Introduzione
- II. Possibili conflitti di interesse per la Banca Popolare del Cassinate
- III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse

#### **I. Introduzione**

L'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un compito importante per qualsiasi impresa di servizi finanziari.

La Banca Popolare del Cassinate si fa carico attraverso i propri dipendenti e le altre persone che agiscono per essa, di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse in modo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate per tutelare i loro interessi ed evitare qualsiasi danno agli stessi.

I conflitti di interesse possono verificarsi, in particolare, se la Banca Pop. del Cassinate si trova in una situazione in cui i propri interessi sono in conflitto con gli interessi di uno o più dei suoi clienti.

La Banca Popolare del Cassinate ha pertanto preso misure importanti per la prevenzione, l'individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse.

Il presente documento fornisce le linee guida per consentire di comprendere le misure che stiamo prendendo per proteggere gli interessi dei nostri clienti.

La nostra politica sui conflitti di interesse definisce quindi come faremo:

- ad identificare le situazioni che possono dar luogo a conflitti di interesse che comportano un rischio di danni agli interessi dei nostri clienti;
- stabilire gli opportuni meccanismi per gestire i conflitti;
- mantenere i sistemi intesi a prevenire danni effettivi agli interessi dei nostri clienti causati da qualsiasi conflitto identificato.

#### **II. Possibili conflitti di interesse per la Banca Popolare del Cassinate**

Si può definire "conflitto di interessi", nell'ambito delle attività disciplinate dalla MiFID, una particolare situazione che si viene a creare, in qualsiasi area della nostra attività e nella prestazione simultanea di una pluralità di servizi ed attività d'investimento, a seguito della quale potremmo trarre benefici noi - o altri clienti per i quali stiamo agendo - e contestualmente danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del cliente, verso cui abbiamo specifici doveri.

In tale ambito rilevano i conflitti di interesse che coinvolgono i clienti e gli intermediari, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti, ovvero i conflitti di interesse tra due clienti che si configurano al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Conflitti di interesse potrebbero verificarsi, in particolare:

- se un'informazione è disponibile per Banca Popolare del Cassinate o i suoi dipendenti e non è ancora pubblicamente nota,
- come pure a seguito delle relazioni personali dei dipendenti, degli organi aziendali e delle persone associate, se queste persone fanno parte di organi di vigilanza o comitati consultivi di altre imprese,
- a seguito delle relazioni tra la Banca Popolare del Cassinate ed emittenti di strumenti finanziari, come ad esempio se la Banca Pop. del Cassinate:
  - è parte attiva nell'emissione di strumenti finanziari per conto dell'emittente,
  - detiene una partecipazione diretta o indiretta in un emittente o l'emittente è una controllata di Banca Pop. del Cassinate,
  - ha collocato e/o garantito un prestito di un emittente di strumenti finanziari,
  - ha partecipato a produrre un'analisi finanziaria di un emittente di strumenti finanziari,
  - fornisce pagamenti/ricorre pagamenti di un emittente di strumenti finanziari,
  - ha stipulato accordi di cooperazione con l'emittente di strumenti finanziari, o
  - congiuntamente opera o detiene, direttamente o indirettamente, investimenti azionari con un emittente di strumenti finanziari,
- allorché la Banca Popolare del Cassinate produce, pubblica o distribuisce analisi finanziarie o altre informazioni su strumenti finanziari o loro emittenti e contestualmente, direttamente o indirettamente, raccomanda una particolare decisione di investimento,
- in tale caso incoraggia a dare la preferenza ad un particolare strumento finanziario (ad es. in connessione con analisi, consulenza, raccomandazioni o esecuzioni dell'ordine).
- nel collocamento di strumenti finanziari di propria emissione quali obbligazioni e azioni.

Si possono verificare situazioni di conflitto di interesse anche prestando specifiche attività nell'ambito dei servizi di investimento o servizi accessori, come ad esempio:

- attività di trading proprietario (acquisto o vendita strumenti finanziari per proprio conto),
- attività di intermediazione (acquisto o vendita strumenti finanziari, in nome di un terzo e per conto di una terza parte),
- gestione di portafogli (gestione di uno o più portafogli investiti in strumenti finanziari per conto di terzi in base a specifico



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

mandato), ed in particolare quando la banca che svolge il servizio di gestione, procede con l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o il rimborso, per conto del Cliente, nei limiti previsti sia dalla linea di gestione prescelta dal Cliente medesimo sia dalla normativa di riferimento, di strumenti finanziari, nell'ambito della prestazione del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.

- Per il tramite del servizio di ricezione e trasmissione o del servizio di negoziazione delle separate strutture del Gestore medesimo. In tal caso la natura o l'estensione del conflitto di interessi consiste nello svolgimento congiunto di più servizi d'investimento e dal vantaggio economico derivante dalla prestazione dei suddetti servizi. In particolare il vantaggio economico è rappresentato dalle commissioni di raccolta ordini o di negoziazione, addebitate al Cliente e percepite dalla separata struttura dedicata al servizio di ricezione e trasmissione o al servizio di negoziazione per l'attività svolta, e che, pertanto, la banca ritrae ogni volta che movimentata, nell'ambito della prestazione del servizio, il portafoglio del Cliente.
- Le operazioni hanno ad oggetto quote o azioni di OICR (organismi d'investimento collettivi del risparmio). La natura e l'estensione del conflitto di interessi consiste nella eventuale corresponsione a favore del gestore stesso di un compenso da parte degli OICR rispettivamente per le quote e le azioni che vengono sottoscritte dalla gestore per conto dei propri Clienti, nell'ambito della prestazione del servizio ed inserite nei loro portafogli. Tale compenso consiste nella retrocessione degli OICR al gestore, di commissioni commisurate alla quantità delle quote o azioni di OICR sottoscritte per conto dei Clienti. Il gestore elimina tale conflitto procedendo a riconoscere integralmente tali compensi al cliente gestito.
- Le operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari, quote o azioni di OICR per i quali il gestore svolga attività di soggetto incaricato del collocamento, di consulenza per il collocamento o di delegato alla gestione. La natura e l'estensione del conflitto di interessi consiste nella prestazione congiunta di più servizi e nella corresponsione a favore del gestore di un compenso, nella forma di retrocessione di commissioni da parte degli emittenti.
- Le operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari (ad esempio obbligazioni) di cui è emittente lo stesso gestore oppure emesse da intermediari collocatori del servizio di gestione patrimoniale individuale prestato dal gestore e/o abbiano un'eventuale partecipazione nel capitale del gestore stesso. La natura e l'estensione del conflitto d'interessi consiste nel vantaggio economico, che lo stesso gestore o gli altri emittenti suddetti ricevono, in termini di finanziamento, dalla sottoscrizione da parte dei clienti degli strumenti emessi.
- servizi di consulenza (fornendo personali raccomandazioni ai clienti in relazione a particolari strumenti finanziari, dove la raccomandazione si basa su un esame della situazione personale dell'investitore e non è fornita esclusivamente tramite i media o altri canali accessibili al pubblico indistinto).
- Attività di custodia e amministrazione (custodire e amministrare strumenti finanziari per conto terzi e svolgere servizi associati),
- offrire crediti o prestiti a terzi per effettuare transazioni in titoli dove la società che offre il credito o il prestito ha un interesse per queste operazioni,
- svolgere attività di consulenza alle imprese sulla struttura del capitale e sulla strategia industriale come pure fornire servizi connessi a fusioni e acquisizioni,
- operazioni in valuta estera relative a servizi d'investimento,

### III. Misure adottate dalla Banca Popolare del Cassinate per gestire i conflitti di interesse

Al fine di prevenire e individuare esistenti o potenziali conflitti di interesse e risolvere tali conflitti in modo adeguato, la Banca Popolare del Cassinate ha ben definito specifiche politiche interne e procedure rivolte a gestire potenziali conflitti di interesse. Tali politiche e procedure, che sono progettate per garantire il necessario livello di indipendenza, sono oggetto di costante monitoraggio e riesame dei processi.

- **Barriere informative:** abbiamo definito procedure di controllo dello scambio di informazioni fra i nostri dipendenti per evitare che gli interessi di un cliente entrino in conflitto con gli interessi di un altro cliente o con i nostri stessi interessi. Abbiamo una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo la inappropriata trasmissione di informazioni riservate o "price sensitive". Tutto ciò riconducibile al sistema informatico e alle procedure per ottemperare alla normativa sugli abusi di mercato.
- **Separazione dei Controlli e Segregazione delle funzioni:** per le attività nelle quali vi sono situazioni in cui potenzialmente i diversi interessi dei clienti potrebbero entrare in conflitto tra di loro, oppure potrebbero entrare in conflitto con quelli propri della banca, abbiamo attivato un'adeguata supervisione e/o una opportuna segregazione funzionale dei nostri dipendenti. Queste misure sono intese ad evitare il simultaneo coinvolgimento di un soggetto rilevante (dipendente e/o collaboratore) in servizi separati o qualunque altra attività in cui tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti.
- **Registro dei Conflitti:** Il team aziendale incaricato della funzione di Compliance ha l'incarico di tenere un registro a carattere riservato dei conflitti effettivi e potenziali, costantemente aggiornato, relativi a tutte le relazioni con i nostri clienti e con altri soggetti istituzionali con i quali sono in essere specifiche relazioni di affari (gestori delegati, collocatori, advisory, ecc...). Lo scopo è quello di individuare i potenziali conflitti di interesse in una fase precoce.
- **Regolamentazione Interna:** Il regolamento aziendale della banca fissa specifiche regole in materia di conflitti d'interesse vincolanti per tutto i soggetti rilevanti (dipendenti, collaboratori e organi amministrativi) in conformità con la normativa di riferimento. Il team di Compliance verifica costantemente l'adeguatezza di queste regole all'evoluzione dell'attività aziendale. La banca ha definito inoltre specifiche disposizioni in materia di operazioni personali allo scopo anche di contenere possibili situazioni che potrebbero rientrare tra i conflitti d'interesse.
- **Disclosure:** Allorquando non vi siano altri modi per gestire conflitti identificati o quando le misure in vigore non sono, a nostro avviso, sufficienti a proteggere gli interessi dei nostri clienti, i conflitti di interessi saranno divulgati tempestivamente ai clienti stessi per consentire una decisione informata allo scopo di poter decidere se intraprendere o continuare le attività in questa particolare situazione.
- **Rinuncia all'attività:** Nel momento in cui la banca constata di non essere in grado di gestire eventuali conflitti d'interesse, secondo le modalità descritte sopra, potrà decidere di non iniziare o di non continuare una specifica attività, notificandolo in maniera tempestiva al cliente o potenziale cliente.

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
 ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
 Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
 Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
 Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
 CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

**DOCUMENTO DESCRITTIVO INCENTIVI - SINTESI**

Con l'espressione "incentivi" si intendono le competenze, i compensi e le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dall'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.

Ai sensi della normativa di riferimento, agli intermediari è fatto obbligo di comunicare ai propri clienti quali commissioni, compensi o prestazioni non monetarie essa corrisponda a terzi o percepisca da terzi, indicando la natura e l'importo delle stesse o le modalità di calcolo di tali prestazioni.

Gli incentivi di cui sopra possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, fee, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie quali servizi o beni forniti all'intermediario da terzi, o dall'intermediario forniti a terzi.

In adempimento degli obblighi di cui sopra, si rende noto, pertanto, con il presente documento che l'intermediario percepisce/versa da/a terzi i seguenti incentivi di cui indichiamo i termini essenziali degli accordi conclusi; il cliente potrà richiedere a sua discrezione ulteriori dettagli.

**A. Collocamento****1. Incentivi connessi al collocamento di quote / azioni di OICR**

In qualità di collocatore, la Banca riceve dalla/dalle società di gestione degli OICR le cui quote o azioni sono collocate una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di parte delle commissioni (di collocamento/di gestione/di performance) maturate sul controvalore degli OICR collocati dall'intermediario.

Il pagamento di tale remunerazione consente all'intermediario di accrescere la qualità del servizio svolto in favore del Cliente, consentendo l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti finanziari e remunera l'attività di assistenza successiva prestata in favore del Cliente medesimo.

Intermediario / Servizio	Termini essenziali accordo	Importo Percentuale Retrocesso
ARCA SGR risparmio gestito – fondi comuni di investimento	Commissioni di Collocamento e Gestione	Indicate nel prospetto informativo da richiedere presso la filiale di riferimento
ARCA VITA SPA assicurazioni caso vita	Commissioni di Collocamento e Gestione	
ARCA ASSICURAZIONI SPA assicurazioni ramo danni	Commissioni di Collocamento e Gestione	
AVIVA SPA assicurazioni caso vita	Commissioni di Collocamento e Gestione	

**2. Incentivi connessi al collocamento di Gestioni di Portafogli effettuate da parte di altri intermediari**

Intermediario/Servizio	Tipologia Commissione Retrocessa	Importo Percentuale Retrocesso
INVEST BANCA Spa – Linee GPF	Commissione di Gestione e Performance	Indicate nel prospetto informativo da richiedere presso la filiale di riferimento
INVEST BANCA Spa – Linee GPM	Commissione di Gestione e Performance	

**3. Incentivi connessi al collocamento di Strumenti Finanziari di Terzi**

**La Banca non colloca altri strumenti finanziari di Terzi oltre a quelli precedentemente illustrati.**

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

**B. Ricezione e trasmissione di ordini**

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, **la Banca non riceve** da parte dei soggetti negozianti di cui si avvale per l'esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente corrispettivi.

**C. Esecuzione di ordini**

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, **la Banca non riceve** da parte dei soggetti negozianti di cui si avvale per l'esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente corrispettivi.

*Incentivi ricevuti dalla Banca*

**La Banca non riceve** corrispettivi non monetari per la prestazione dei servizi di investimento.

*Incentivi corrisposti dalla Banca*

**La Banca non eroga** alcun corrispettivo a terzi in quanto non si avvale di promotori/collocatori/distributori di prestazione di servizi di investimento.

\*\*\* \*\*

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi di cui sopra, possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della Società, al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@bancapopolaredecassinate.it](mailto:info@bancapopolaredecassinate.it), al seguente numero di telefono: 0776 317416, al seguente numero di fax: 0776 317473

Sarà cura dell'intermediario comunicare al Cliente, mediante invio di un aggiornamento del presente documento, eventuali variazioni che dovessero intervenire in relazione agli incentivi come sopra descritti.



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### **DOCUMENTO SULLA STRATEGIA ADOTTATA PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

Gentile Cliente,

Nel rispetto della Direttiva 2004/39/CE (c.d. "Direttiva MiFID"), la Banca ha adottato tutte le misure atte a garantire il migliore risultato possibile (c.d. "Best Execution") ai propri clienti nella prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

L'obbligo di garantire la Best Execution trova applicazione nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali. La disciplina in materia di Best Execution, invece, non trova applicazione nei confronti delle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:

- quando le controparti qualificate richiedano un livello di protezione maggiore;
- quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio.

Gli obblighi connessi alla Best Execution rilevano indistintamente con riferimento a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati o Over the Counter), A tal fine, pertanto, la Banca ha predisposto una strategia di trasmissione degli ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini.

La Banca nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, può trasmettere un ordine del cliente ad un altro intermediario per la relativa esecuzione.

Attualmente l'intermediario negoziatore di riferimento individuato dalla Banca è Invest Banca s.p.a. (di seguito Broker)

La Banca ha selezionato il Broker cui trasmetterà gli ordini sulla base delle strategie di esecuzione da questi adottate, tenendo conto e nel rispetto di quanto stabilito al punto 1.

Per quanto riguarda la **strategia di trasmissione degli ordini**, che verrà applicata al servizio di investimento "Ricezione e trasmissione ordini" la normativa **non prevede un Suo assenso preliminare**; Le chiediamo, comunque, nell'ottica di una relazione sempre più consapevole ed informata fra Banca e cliente, di esprimere, nel apposito riquadro posto in calce, la Sua "presa d'atto" circa le informazioni fornite.

**LA INFORMIAMO CHE , QUALORA L'ORDINE FOSSE ACCOMPAGNATO DA SPECIFICHE ISTRUZIONI DA LEI IMPARTITE , (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, INDICAZIONE NELL'ORDINE DI SPECIFICA SEDE DI ESECUZIONE, DI QUANTITÀ E DI PREZZO), LA BANCA ESEGUIRÀ L'ORDINE SECONDO TALE ISTRUZIONI MA CIÒ POTREBBE PREGIUDICARE LE MISURE PREVISTE NELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE PER GARANTIRLE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE.**

**LA INFORMIAMO ALTRESÌ CHE, QUALORA, L'ORDINE FOSSE ACCOMPAGNATO DA ISTRUZIONI PARZIALI DA LEI FORNITE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, INDICAZIONE NELL'ORDINE DI LIMITI DI PREZZO MA SENZA INDICAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE), LA BANCA ESEGUIRÀ L'ORDINE PER LE ISTRUZIONI RICEVUTE E APPLICA LA PROPRIA STRATEGIA DI ESECUZIONE PER LA PARTE NON SPECIFICATA MA CIÒ POTREBBE COMUNQUE PREGIUDICARE LE MISURE PREVISTE NELLA PREDETTA STRATEGIA PER GARANTIRLE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE.**

#### **1. Fattori di Esecuzione e Criteri di Esecuzione**

Al fine di garantire la Best Execution, il Broker, prende in considerazione i seguenti Fattori di Esecuzione:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale);
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

In particolare, il Broker attribuisce ai Fattori di Esecuzione sopraelencati uno specifico ordine di importanza considerando i seguenti Criteri di Esecuzione:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata che abbia richiesto un livello di protezione maggiore;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Sulla base dei fattori sopra indicati, il Broker ha definito la propria strategia di esecuzione (c.d. *execution policy*) che, per ciascuna categoria di strumento finanziario trattato in più sedi di esecuzione concorrenti e per ciascuna tipologia di cliente, consente di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini. Conseguentemente, il Broker ha provveduto a stabilire con le sedi di esecuzione prescelte meccanismi efficaci per la corretta esecuzione dell'ordine (c.d. *dispositivi di esecuzione*).

Con riferimento ai clienti al dettaglio, il Broker, tra i fattori di esecuzione, conferisce importanza centrale al corrispettivo totale, composto da prezzo e costi (commissioni o *spread* e spese) associati all'esecuzione dell'ordine).

Il Broker, in alcune circostanze, si riserva di considerare, ai fini della Best Execution, altri Fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale e, segnatamente, alla probabilità di esecuzione e regolamento.

#### **2. Sedi di esecuzione**

Dalla data di entrata in vigore della Direttiva MiFID (1 novembre 2007) il Broker garantirà la Best Execution, sulla base di Fattori di Esecuzione e dei Criteri di esecuzione sopra visti, eseguendo gli ordini sul mercato che, sulla base delle analisi svolte, è statisticamente risultato in grado di soddisfare nel miglior modo i requisiti di Best Execution previsti dalla MiFID ("Sedi di Esecuzione").



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

A far data dal 1 novembre 2007 sarà richiesto al cliente, qualora intende utilizzare una diversa Sede di Esecuzione, di indicare tale sede di esecuzione dell'ordine; conseguentemente l'ordine sarà considerato una istruzione specifica.

**La presente strategia prevede che in alcuni casi gli ordini possano essere eseguiti, previo consenso preliminare del cliente, al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.**

- 2.1 Obbligazioni emesse dalla Banca Popolare del Cassinate.** Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni emesse dalla stessa Banca Popolare del Cassinate, successivamente al periodo di sottoscrizione delle medesime obbligazioni, vengono eseguiti dalla Banca quale negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente e cioè al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. L'orientamento della Banca di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto proprio è connesso alla capacità della Banca stessa di assicurare una maggiore rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini in quanto attualmente non sono presenti altre sedi di esecuzione in grado di garantire analoghi livelli di liquidità. I prezzi dei predetti strumenti finanziari vengono determinati dalla Banca con riferimento a definite variabili: a) la durata del titolo; b) la remunerazione dell'obbligazione; c) i tassi di interesse quotati sui mercati; d) un margine addizionale su tali tassi (al più pari a 0,10%).
- 2.2 Azioni emesse dalla Banca Popolare del Cassinate.** Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da azioni emesse dalla stessa Banca Popolare del Cassinate, vengono eseguiti dalla Banca quale negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente e cioè al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. L'orientamento della Banca di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto proprio è connesso alla capacità della Banca stessa di assicurare una maggiore rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini in quanto attualmente non sono presenti altre sedi di esecuzione in grado di garantire analoghi livelli di liquidità.

La Banca negozia tali strumenti tramite l'utilizzo della Riserva Acquisto Proprie Azioni nei limiti della sua capienza risultante dal bilancio di esercizio approvato. Il prezzo delle azioni viene definito in base al puro valore patrimoniale del titolo, determinato annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio a norma dell'art. 6 dello Statuto Sociale. L'acquisto e la rivendita delle azioni sociali, con impegno della riserva acquisto proprie azioni, sono stati regolamentati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

### 3. Strategia di Trasmissione di Ordini

Di seguito si riportano le Strategie di Esecuzione/Trasmissione definite dal Broker per ciascuna asset class/tipologia di cliente.

#### 3.1. Tipologia di strumenti finanziari:

**Titoli azionari italiani ed esteri, obbligazioni convertibili, derivati quotati italiani ed esteri, warrant, covered warrant, certificates, ETF**

- ✓ **Tipologie di soggetti: Controparti qualificate che abbiano richiesto un maggior livello di protezione, clienti professionali e clienti al dettaglio**

#### **Il Broker ha selezionato le seguenti Sedi di Esecuzione:**

1. MTA (Titoli Azionari Italiani, Warrant, Diritti, obbligazioni convertibili, fondi chiusi)
2. MERCATO EXPANDI (Titoli Azionari italiani società di piccole dimensioni)
3. ETF Plus (ETF)
4. IDEM (Derivati quotati Italiani)
5. SeDeX (Covered Warrant e Certificates)
6. Austria – Vienna Stock Exchange
7. Belgium – NYSE Euronext Brussels Stock Exchange
8. Denmark – OMX Copenhagen Exchange
9. Finland – OMX Helsinki Exchange
10. France – NYSE Euronext Paris Stock Exchange
11. Germany – Frankfurt Stock Exchange (inclusa la piattaforma Xetra) – EUREX (derivatives, options e futures)
12. Ireland – Dublin Irish Stock Exchange
13. Netherlands – NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange
14. Norway – Oslo Stock Exchange
15. Portugal – NYSE Euronext Lisbon Stock Exchange
16. Switzerland – Virt-X – SWX Swiss Exchange
17. Sweden – OMX Stockholm Exchange
18. UK – London Stock Exchange
19. Greece – Athens Stock Exchange
20. Spain – Madrid Stock Exchange
21. USA – American Stock Exchange – NASDAQ – New York Stock Exchange – CME (derivati su commodities, valute ed indici) – CBOT (derivati su commodities, valute ed indici)



## BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Sede 03043 Cassino (Fr) – Piazza Diaz 14  
ABI 05375 cod BIC POPOCAIT31  
Cod.fiscale e Partita Iva 00121930606  
Soc.Coop.per azioni Trb.Fr 1/55 CCIAA di FR n.29595  
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME  
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Il Segmento MTA *International* del mercato regolamentato MTA, dedicato ad azioni di emittenti di diritto estero già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari, non è stato incluso tra le possibili sedi di esecuzione in quanto non sempre in grado di garantire adeguati livelli di liquidità.

Il Broker potrà :

- ove abbia accesso diretto alla Sede di Esecuzione, eseguire gli ordini sulla Sede di Esecuzione precedentemente indicate per tale tipologia di strumenti finanziari al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione;
- ove non abbia accesso diretto alla Sede di Esecuzione, trasmettere l'ordine ad un altro Broker selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.

Si precisa che il Broker è aderente diretto alle Sedi di Esecuzione indicate nei nn. 1-5 dell'elenco di cui sopra.

### 3.2. Tipologia di strumenti finanziari:

#### Titoli obbligazionari e titoli di stato italiani ed esteri

- ✓ **Tipologie di soggetti: Controparti qualificate che abbiano richiesto un maggior livello protezione, clienti professionali, clienti al Dettaglio**

#### **Il Broker ha selezionato le seguenti Sedi di Esecuzione:**

1. MOT (Titoli di stato, Obbligazioni private in euro e in altre valute)
2. EUROMOT (euro-obbligazioni, asset backed securities –ABS)
3. TLX (Titoli di Stato Italiani ed Europei, Obbligazioni Sovranazionali, Obbligazioni Sovereign, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Step Up)
4. EUROTIX (Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Bancarie Obbligazioni Emerging Market, Obbligazioni Sopranazionali, Obbligazioni Strutturate, Titoli di Stato USA)

Il Broker potrà :

- ove abbia accesso diretto alla Sede di Esecuzione, eseguire gli ordini sulla Sede di Esecuzione precedentemente indicate per tale tipologia di strumenti finanziari al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione;
- ove non abbia accesso diretto alla Sede di Esecuzione, trasmettere l'ordine ad un altro Broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.
  - se di dimensioni medie/alte sono eseguiti sulle principali piattaforme per operatori istituzionali (Bloomberg, MTS, BondVision, ecc), anche via telefono, consentendo alla clientela di accedere a sedi di esecuzione migliori soprattutto per ordini di importo medio/alto e/o che offrano prezzi concorrenziali. Tali ordini si intendono impartiti "con istruzione specifica" con le conseguenze indicate sopra.

Si precisa che il Broker è aderente diretto alle Sedi di Esecuzione indicate nel n. 1 dell'elenco di cui sopra.

Gli ordini della clientela al dettaglio potranno inoltre essere eseguiti dal Broker in conto proprio in modo non sistematico per strumenti non trattati nelle Sedi di Esecuzione indicate o per i quali sono richieste particolari condizioni di esecuzione. In tale ultimo caso le operazioni saranno in ogni caso eseguite sulla base di "istruzioni specifiche" fornite dai clienti.

#### 4. Istruzioni Specifiche

▪ In conformità alla normativa MiFID, ogni qualvolta "esistono istruzioni specifiche" date dal cliente, la Banca è tenuta, nella trasmissione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche, sebbene ciò possa impedire al Broker di conformarsi alle misure previste nelle proprie strategie come sopra indicate.

Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo o un ordine "curando" su azioni quotate su un mercato regolamentato che non può essere immediatamente eseguito, il Cliente autorizza la Banca a richiedere al Broker di non rendere pubblico l'ordine. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che in alcune circostanze ciò implica che il suo ordine non sarà mostrato al mercato.

#### 5. Monitoraggio e Revisione

La Banca provvederà a monitorare in via continuativa la propria Strategia di trasmissione degli ordini.

Annualmente, inoltre, la Banca provvederà ad effettuare una revisione della propria Strategia di Trasmissione degli ordini e comunque in ogni caso in cui si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere la Best Execution.

Sul sito [www.bancapopolaredelcassinate.it](http://www.bancapopolaredelcassinate.it) sarà disponibile e regolarmente aggiornato l'elenco delle sedi di esecuzione previste per le diverse tipologie di prodotti fornite dal Broker. Sullo stesso sito potrete anche verificare eventuali modifiche alla presente policy, compreso l'aggiornamento delle sedi di esecuzione e dei broker di cui la Banca si avvale.

Restiamo a disposizione per ogni Sua richiesta di chiarimento e Le porgiamo un cordiale saluto.

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE  
C A S S I N O